

**FORMAZIONE SUL SOSTEGNO E SULLA SICUREZZA
E
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
PERSONALE DOCENTE**

Scheda tecnica UIL scuola

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Contratto Nazionale di Lavoro riconosce i diritti sindacali e lavorativi, e naturalmente anche gli obblighi di tutto il personale della scuola. Salvaguarda ruolo e funzione dei lavoratori della scuola che ormai da più di un ventennio stanno subendo attacchi di ogni genere, al limite della sopportazione, di chi vorrebbe sostituire criteri oggettivi e certi, non soggetti a valutazioni discrezionali, con modelli neoliberalisti che minano la partecipazione democratica che, nella scuola, garantisce l'insegnamento libero e il diritto, altrettanto libero, di apprendere degli studenti.

In particolare, in termini di formazione del personale abbiamo potuto notare come una formazione imposta "dall'alto", "obbligatoria", si sia rilevata negli anni una burocrazia inutile. E quando la formazione è di carattere burocratico e formale, magari utile solo ai formatori che la vorrebbero condizionare da un punto di vista ideologico, i docenti, legittimamente, la rifiutano.

Siamo certi che la formazione serva. Ma ci sono delle domande che necessariamente bisogna porsi: Di quale formazione parliamo? Chi la sceglie? Il Ministero? Viene imposta per legge?

La formazione è, nel nostro Contratto, considerata un diritto del personale e da qualche anno è ritornata anche ad essere materia di contrattazione di istituto tra le R.S.U., i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. e il dirigente scolastico.

La materia della formazione deve necessariamente restare nell'alveo della autonomia scolastica e della contrattazione, perché se qualcuno pensa ad una formazione centralistica si sbaglia e, tuttavia, sino a che c'è il Contratto tutti si devono attenere a quanto è in esso previsto.

Di seguito riportiamo gli articoli del Contratto che trattano la formazione del personale ed evidenziamo quali sono, in termini quantitativi, anche rispetto alle deliberazioni collegiali, gli impegni dei docenti evidenziando qual è la posizione della UIL Scuola sull'argomento.

LA FORMAZIONE COME DIRITTO ALL'INTERNO DELLA MATERIA CONTRATTUALE

Il C.C.N.L. 2006-09 dedica diversi articoli alla formazione del personale docente in termini di diritto, di partecipazione democratica, attraverso le decisioni collegiali, e di impegno.

- ✓ **Art. 64:** il comma 1 dispone che la **partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto** per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. **Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento, quando assumono la forma dell'aggiornamento volontario ed indispensabile per la propria attività professionale, nell'ambito dell'orario di servizio, quando si caratterizzano come obbligo.**
- ✓ **Art. 28:** il comma 3 specifica che **gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.** Di tale piano è data informazione alle R.S.U. e ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.
- ✓ **Art. 29:**
 - il comma 1 dispone che l'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. **Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale,** di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, **aggiornamento e formazione,** compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, **la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.**
 - il comma 3 specifica la **quantificazione oraria** ad anno scolastico per gli impegni da dedicare alle attività funzionali all'insegnamento **comprese, come indica chiaramente il comma 1, anche quelle di aggiornamento e formazione:**
 - **Fino a 40 ore:** per la partecipazione alle **riunioni del Collegio dei docenti,** ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative.
 - **Fino a 40 ore:** per la partecipazione alle **attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.** Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei.

Il C.C.N.L. 2016-18, confermando tutti gli articoli finora citati del C.C.N.L. 2006-09, introduce la materia della formazione del personale della scuola tra le relazioni sindacali. Mentre, il successivo contratto sottoscritto dai sindacati scuola e il Ministero il 19 novembre 2019 riporta alle scuole il

60% delle risorse complessivamente disponibili per sostenere la progettazione della istituzione scolastica, da sola o collegata a reti di scopo, e lascia all'amministrazione il 40% delle risorse per realizzare le misure di interesse nazionale tramite le scuole polo.

I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione sono infatti oggetto di relazioni sindacali a livello di ogni istituzione scolastica ai sensi dell'art. 22 comma 4 lettera c7.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Le ore vanno ricomprese nelle 40 funzionali all'insegnamento

La formazione e l'aggiornamento in materia di sicurezza dei lavoratori, dei preposti, dirigenti in materia prevenzionistica, Addetti Antincendio, Addetti al Primo Soccorso, ASPP, RLS, è obbligatoria, **deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori**. Così dispone l'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008.

Se, quindi, da un lato, il personale della scuola deve partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza organizzati dal dirigente scolastico; dall'altro, il decreto dispone che tale formazione deve avvenire in orario di lavoro. **Ciò vuol dire che tali ore non possono essere svolte al di là di ogni programmazione o senza prevedere compensi aggiuntivi.**

Pertanto, anche tali ore devono necessariamente rientrare nelle 40 destinate alle riunioni del collegio dei docenti, delle commissioni, dei dipartimenti e degli incontri scuola famiglie e deliberate dallo stesso organo collegiale.

Ciò è stato evidenziato anche dalla **Corte di Cassazione - Sezioni Civili riunite - sentenza n. 7320/19**, che ha avuto modo di precisare che gli obblighi di lavoro del personale docente non si esauriscono nell'attività d'insegnamento, ma si estendono a tutte le **attività funzionali all'insegnamento** che comprendono **"programmazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e all'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi"** come previsto dall'articolo 29 del contratto 2006-09 e in cui devono rientrare anche le ore di formazione sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

Qualora si dovessero superare tali ore, precisa la Cassazione, al docente spetta la retribuzione prevista dallo stesso Contratto. In questo caso, infatti, devono essere considerate come vere e proprie ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste e come tali essere retribuite.

La Cassazione conclude, in linea con le altre sentenze sull'argomento (Tribunale di Verona, sentenza n. 46/2011 e tribunale di Terni, sentenza n. 84/2019), **che qualora le 40 ore siano superate la misura della retribuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, debba essere quella stabilita nei contratti collettivi i quali costituiscono anche la fonte primaria dei diritti e dei doveri dei lavoratori.**

Con questa sentenza la Corte conferma ciò che la UIL Scuola continua a sostenere da tempo e in ogni sede, ovvero che il Contratto può derogare quanto stabilito in una legge.

Si ricorda che nei casi del pagamento bisogna fare riferimento alla voce “ore aggiuntive non di insegnamento”, contenuta nella tabella 5 allegata al C.C.N.L. 2006-09 tuttora vigente, in cui è previsto un compenso di €. 17,50 per ogni ora eccedente le 40 previste.

A tal proposito è comunque utile ricordare che le attività aggiuntive oltre l’orario contrattualmente previsto (sia di insegnamento che funzionale ad esso) **non sono obbligatorie per il docente**, per cui una volta che ha adempiuto agli obblighi contrattuali ovvero esaurite le 40 ore, il docente può rifiutarsi di partecipare ad altre eventuali attività anche laddove, come detto, sia previsto un compenso.

In questi casi suggeriamo al docente di richiedere in forma scritta l’autorizzazione allo straordinario e in assenza di concessione, presentare un atto di rimostranza scritto per far decadere l’ordine di servizio (emanato anche attraverso una circolare interna) rispetto alla formazione obbligatoria.

In caso di reiterazione dell’ordine di servizio, l’atto costituirà titolo per la retribuzione dello straordinario anche in sede di giudizio.

Le Segreterie Territoriali della UIL Scuola supporteranno direttamente i docenti iscritti avviando specifici contenziosi.

FORMAZIONE SUL SOSTEGNO

Le 25 ore vanno ricomprese nelle 40 funzionali all’insegnamento

Con il decreto n.188 del 21 giugno 2021 il Ministero attua quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021 relativamente alla introduzione di **25 ore di formazione obbligatoria per tutto il personale docente non specializzato impegnato nelle classi con alunni con disabilità**.

Gli interventi si articolano in unità formative, con un impegno complessivo pari a 25 ore, che potrà essere sviluppata in:

- a. formazione in presenza e/o a distanza;
- b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;
- c. lavoro in rete;
- d. approfondimento personale e collegiale;
- e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione;
- f. progettazione.

Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza (punto a) e 8 ore di approfondimenti, con le modalità di cui ai punti da b) a f).

La partecipazione alle attività formative non prevede esonero dal servizio né una retribuzione per il docente.

Mentre i tempi e gli strumenti attuativi saranno scaricati sulle singole scuole.

La norma inserita in Legge di Bilancio e alla quale ora si darà attuazione attraverso il decreto, nasconde un trucco che tanto celato non è: **si determinerà infatti una riduzione in organico di diritto da subito di 1.800 posti e in futuro una riduzione di ulteriori 5.000 posti l’anno sul sostegno. In sostanza con**

questa formazione si compenserebbero le riduzioni di organico che ricadrebbero su tutto il personale, configurando un carico di lavoro aggiuntivo, quantomeno in termini di intensificazione.

È, infatti, una norma che prefigura la possibile limitazione-eliminazione del docente di sostegno e che ha un'unica direzione: la riduzione dei posti di sostegno, in particolare per quelli in deroga, per cui si tagliano i docenti di sostegno scaricando tutto sugli altri docenti della classe che non sono specializzati sul sostegno.

Per cui, attraverso una formazione obbligatoria di poche ore, si dà attuazione alla riduzione dell'organico di sostegno di almeno 5 mila posti l'anno, **secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla legge di Bilancio.**

L'altro aspetto è l'obbligatorietà in termini di formazione.

C'è un nuovo tentativo di introdurre una misura in termini di formazione di dubbia legittimità con una evidente invasione di materie che per loro natura sono contrattuali. Si impongono, per legge, obblighi che non sono presenti nel Contratto e che, come si è visto anche per le ore di formazione sulla sicurezza, daranno corso a contenziosi seriali.

Infatti, con questo decreto, si commette lo stesso errore che si è già commesso nelle scuole con i corsi sulla sicurezza: non si tiene conto di almeno tre articoli contenuti nei due contratti nazionali vigenti:

- ✓ **L'articolo 64 del CCNL 2006-09 in cui è stabilito in modo chiaro che la formazione, molte volte confusa con l'aggiornamento, è un diritto e non un obbligo e che è materia collegiale nelle scelte;**
- ✓ **L'art. 22 del CCNL 2016-18 in cui si dispone la formazione come materia contrattuale, sia a livello nazionale con i criteri di ripartizione delle risorse finalizzate, sia a livello di singola istituzione scolastica tra RSU, sindacati firmatari del Contratto e dirigente scolastico;**
- ✓ **L'art. 29 del CCNL 2006-09 che disciplina quali sono gli obblighi dei docenti in relazione alle attività funzionali all'insegnamento (40 + 40 ore).**

Non è un caso che sulla questione delle 40 ore funzionali all'insegnamento la **VII commissione del Senato**, con il parere reso il 29 dicembre 2020, nella seduta 206, aveva già mosso le proprie riserve su tale obbligatorietà evidenziando che ***"in materia di attività formative obbligatorie per il personale docente non specializzato impegnato nelle classi con alunni con disabilità si reputa opportuno specificare che tali attività siano conteggiate all'interno del limite annuale delle attività collegiali funzionali all'insegnamento fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto"***.

Per questi motivi anche tali ore, in analogia con quelle per la formazione sulla sicurezza, andranno ricomprese nelle ore destinate alle attività funzionali all'insegnamento ovvero nell'ambito delle 40 ore previste per le riunioni del collegio dei docenti, delle commissioni, dei dipartimenti e degli incontri scuola famiglia.

Raggiunte le 40 ore il docente, secondo quanto stabilito dal Contratto, è libero dal vincolo di dover partecipare alle altre attività collegiali previste nel corso dell'anno a meno che non vi voglia partecipare previa retribuzione delle ore aggiuntive per cui è previsto un compenso di €. 17,50 per ogni ora eccedente le 40 previste.

In questi casi suggeriamo al docente di richiedere in forma scritta l'autorizzazione allo straordinario e in assenza di concessione, presentare un atto di rimostranza scritto per far decadere l'ordine di servizio (emanato anche attraverso una circolare interna) rispetto alla formazione obbligatoria.

In caso di reiterazione dell'ordine di servizio, l'atto costituirà titolo per la retribuzione dello straordinario anche in sede di giudizio.

Fermo restando, anche in questo caso, che lo straordinario non è obbligatorio per il docente, per cui una volta che ha adempiuto agli obblighi contrattuali ovvero esaurite le 40 ore, il docente può rifiutarsi di partecipare ad altre eventuali attività anche laddove, come detto, sia previsto un compenso.

Anche in questa occasione, qualora la formazione continui ad esser imposta con ordini di servizio, è necessario presentare un atto di rimostranza scritto per poi farlo eventualmente valere in sede di giudizio.

Le Segreterie Territoriali della UIL Scuola supporteranno direttamente i docenti iscritti avviando specifici contenziosi.